

Edizione  
in lingua italiana

## Comunicazioni ed informazioni

---

Numero d'informazione

Sommario

Pagina

*Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea*

97/C 15/01

Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese . . . . .

1

97/C 15/02

Convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia . . . . .

10

(Atti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea)

## CONVENZIONE

relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese

(97/C 15/01)

## PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA,

CONSIDERANDO che la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, divenendo membri dell'Unione europea, si sono impegnati ad aderire alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ed al protocollo relativo all'interpretazione di tale convenzione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica nonché con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, e ad avviare a tal fine negoziati con gli Stati membri della Comunità per apportare i necessari adattamenti;

CONSAPEVOLI che il 16 settembre 1988 gli Stati membri della Comunità europea e gli Stati membri dell'associazione europea di libero scambio (EFTA) hanno concluso a Lugano la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale che estende i principi della convenzione di Bruxelles agli Stati che parteciperanno a tale convenzione,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

### TITOLO I

#### Disposizioni generali

##### Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, in appresso denominata «convenzione del 1968», ed al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, in appresso denominato «protocollo del 1971», quali risultano dopo tutti gli adattamenti e le modifiche ad essi apportati:

a) dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 9 ottobre 1978, in appresso denominata «convenzione del 1978», relativa all'adesione del Regno di Danimarca,

dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia,

b) dalla convenzione firmata a Lussemburgo il 25 ottobre 1982, in appresso denominata «convenzione del 1982», relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

c) dalla convenzione firmata a San Sebastian il 26 maggio 1989, in appresso denominata «convenzione del

1989» relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia, con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e con gli adattamenti ad essi apportati dalla convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica.

## TITOLO II

### Adattamenti della convenzione del 1968

#### Articolo 2

Nell'articolo 3, secondo comma della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 4 della convenzione del 1978, dall'articolo 3 della convenzione del 1982 e dall'articolo 3 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il nono e il decimo trattino:

«— in Austria: l'articolo 99 della legge sulla competenza giudiziaria (Jurisdiktionsnorm),»;

b) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

«— in Finlandia: "oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken", il capo 10, articolo 1, primo comma, seconda, terza e quarta frase;

— in Svezia: il capo 10, articolo 3, primo comma, prima frase del codice di procedura civile (rättegångsbalken),».

#### Articolo 3

Nell'articolo 32, paragrafo 1 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 16 della convenzione del 1978, dall'articolo 4 della convenzione del 1982 e dall'articolo 10 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

«— in Austria, al "Bezirksgericht";»;

b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

«— in Finlandia, al "käräjäoikeus/tingsrätt";

— in Svezia, allo "Svea hovrätt";».

#### Articolo 4

1. Nell'articolo 37, paragrafo 1 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, dall'articolo 5 della convenzione del 1982 e dall'articolo 11 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

«— in Austria, dinanzi al "Bezirksgericht";»;

b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

«— in Finlandia, dinanzi al "hovioikeus/hovtätt";

— in Svezia, dinanzi allo "Svea hovrätt";».

2. Nell'articolo 37, paragrafo 2 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 17 della convenzione del 1978, dall'articolo 5 della convenzione del 1982 e dall'articolo 11, comma 2 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il quarto e il quinto trattino:

«— "Revisionsrekurs" in caso di procedimento di ricorso, e ricorso (Berufung) con eventuale possibilità di revisione, in caso di opposizione, in Austria;»;

b) tra il quinto e il sesto trattino:

«— ricorso dinanzi al "korkein oikeus/högsta domstolen", in Finlandia;

— ricorso dinanzi allo "Högsta Domstolen", in Svezia;».

#### Articolo 5

Nell'articolo 40, paragrafo 1 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 19 della convenzione del 1978, dall'articolo 6 della convenzione del 1982 e dall'articolo 12 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

«— in Austria, dinanzi al "Bezirksgericht";»;

b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

«— in Finlandia, dinanzi al "hovioikeus/hovrätten";

— in Svezia, dinanzi allo "Svea hovrätt";».

#### Articolo 6

Nell'articolo 41 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 20 della convenzione del 1978, dall'articolo 7 della convenzione del 1982 e dall'articolo 13 della convenzione del 1989, sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il quarto e il quinto trattino:

«— "Revisionsrekurs", in Austria;»;

b) tra il quinto e il sesto trattino:

«— ricorso dinanzi al "korkein oikeus/högsta domstolen", in Finlandia;

— ricorso dinanzi allo "Högsta domstolen", in Svezia;».

#### Articolo 7

Nell'elenco delle convenzioni di cui all'articolo 55 della convenzione del 1968, come modificato dall'articolo 24

della convenzione del 1978, dall'articolo 8 della convenzione del 1982 e dall'articolo 18 della convenzione del 1989, sono inserite, in posizione appropriata nell'ordine cronologico, le convenzioni seguenti:

- «— la convenzione tra il Regno del Belgio e l'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia di obbligazioni alimentari, firmata a Vienna il 25 ottobre 1957;
- la convenzione tra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 6 giugno 1959;
- la convenzione tra il Regno del Belgio e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 16 giugno 1959;
- la convenzione tra il Regno Unito e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 14 luglio 1961, ed il relativo protocollo firmato a Londra il 6 marzo 1970;
- la convenzione tra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento reciproco e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata all'Aia il 6 febbraio 1963;
- la convenzione tra la Repubblica francese e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Vienna il 15 luglio 1966;
- la convenzione tra il Granducato del Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti autentici in materia civile e commerciale, firmata a Lussemburgo il 29 luglio 1971;
- la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale, di transazioni giudiziarie e di atti notarili, firmata a Roma il 16 novembre 1971;
- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e il Regno di Danimarca sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Copenaghen l'11 ottobre 1977;
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Svezia sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, firmata a Stoccolma il 16 settembre 1982;
- la convenzione tra la Repubblica d'Austria e il Regno di Spagna sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e transazioni giudiziarie e degli atti autentici esecutivi, in materia civile e commerciale firmata a Vienna il 17 febbraio 1984, e
- la convenzione tra la Repubblica di Finlandia e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Vienna il 17 novembre 1986.»

### TITOLO III

#### Adattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1968

##### Articolo 8

L'articolo V del protocollo allegato alla convenzione del 1968 è sostituito dal seguente testo:

##### «Articolo V

La competenza giudiziaria, contemplata all'articolo 6, punto 2 e all'articolo 10, concernente la chiamata in garanzia o la chiamata in causa, non può essere invocata nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica d'Austria. Ogni persona domiciliata nel territorio di un altro Stato contraente può essere chiamata a comparire dinanzi ai giudici:

- della Repubblica federale di Germania, in applicazione degli articoli 68, e da 72 a 74 del Codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung*) concernenti la *litis denuntiatio*;
- della Repubblica d'Austria, conformemente all'articolo 21 del Codice di procedura civile (*Zivilprozessordnung*) concernente la *litis denuntiatio*.

Le decisioni rese negli altri Stati contraenti in virtù dell'articolo 6, punto 2 e dell'articolo 10 sono riconosciute ed eseguite nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica d'Austria, conformemente al titolo III. Gli effetti prodotti nei confronti dei terzi prodotti, in applicazione delle disposizioni contemplate dal precedente comma, dalle sentenze rese in tali Stati sono parimenti riconosciuti negli altri Stati contraenti.»

##### Articolo 9

L'articolo V bis del protocollo allegato alla convenzione del 1968 è completato dal seguente testo:

«In Svezia, in caso di procedure sommarie relative ad ingiunzioni di pagamento (*betalningsföreläggande*) e a provvedimenti cautelari (*handräckning*) i termini "giudici", "tribunale", "organi giurisdizionali" e "autorità giudiziaria" comprendono l'autorità pubblica svedese per l'esecuzione forzata (*kronofogdemyndighet*).»

## Articolo 10

Il protocollo allegato alla convenzione del 1968 è completato dal seguente articolo:

«Articolo V sexies:

Sono parimenti considerati atti autentici ai sensi dell'articolo 50, primo comma della convenzione, le convenzioni in materia di obbligazioni alimentari concluse davanti alle autorità amministrative o da esse autenticate.»

## TITOLO IV

## Adattamenti del protocollo del 1971

## Articolo 11

L'articolo 1 del protocollo del 1971, come modificato dall'articolo 30 della convenzione del 1978, dall'articolo 10 della convenzione del 1982 e dall'articolo 24 della convenzione del 1989 è completato dal seguente comma:

«La Corte di giustizia delle Comunità europee è ugualmente competente a pronunciarsi sull'interpretazione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 27 settembre 1968 nonché al presente protocollo, adattati dalle convenzioni del 1978, del 1982 e del 1989.»

## Articolo 12

Nell'articolo 2, punto 1 del protocollo del 1971, come modificato dall'articolo 31 della convenzione del 1978, dall'articolo 11 della convenzione del 1982 e dall'articolo 25 della convenzione del 1989 sono inseriti i seguenti trattini:

a) tra il nono e il decimo trattino:

«— in Austria: l'“*Oberste Gerichtshof*”, il “*Verwaltungsgerichtshof*” e il “*Verfassungsgerichtshof*”,»;

b) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

«— in Finlandia: il “*korkein oikeus/högsta domstolen*” e il “*korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen*”,

— in Svezia, lo “*Högsta domstolen*”, il “*Regeringsrätten*”, l'“*Arbetsdomstolen*” e il “*Marknadsdomstolen*”,».

## TITOLO V

## Disposizioni transitorie

## Articolo 13

1. La convenzione del 1968 ed il protocollo del 1971, come modificati dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 e dalla presente convenzione, si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte ed agli atti autentici ricevuti posteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione nello Stato di origine e, quando è chiesto il riconoscimento o l'esecuzione di una decisione o di un atto autentico, nello Stato richiesto.

2. Tuttavia le decisioni rese dopo la data dell'entrata in vigore della presente convenzione nelle relazioni tra lo Stato d'origine e lo Stato richiesto, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite conformemente alle disposizioni del titolo III della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978, dalla convenzione del 1982, dalla convenzione del 1989 e dalla presente convenzione, se la competenza era fondata su norme conformi alle disposizioni del titolo II della convenzione del 1968 modificato o alle disposizioni previste da una convenzione già in vigore tra lo Stato di origine e lo Stato richiesto al momento della proposizione dell'azione.

## TITOLO VI

## Disposizioni finali

## Articolo 14

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea consegna ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia una copia certificata conforme della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989, in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989 redatti nelle lingue finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1968, del protocollo del 1971, della convenzione del 1978, della convenzione del 1982 e della convenzione del 1989.

*Articolo 15*

La presente convenzione è ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

*Articolo 16*

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica da parte di due Stati firmatari, uno dei quali dev'essere la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia o il Regno di Svezia.

2. Nei confronti di ogni altro Stato firmatario la presente convenzione entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del rispettivo strumento di ratifica.

*Articolo 17*

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notifica agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

*Articolo 18*

La presente convenzione, redatta in esemplare unico in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, è depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale ne consegna una copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsunneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre millenovecentonovantasei.


Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.


Tehty Brysselissä kahdentenäkymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde november nittonhundra nittiosex.


Pour le gouvernement du royaume de Belgique  
Voor de Regering van het Koninkrijk België  
Für die Regierung des Königreichs Belgien




For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland



Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας




Por el Gobierno del Reino de España





Pour le gouvernement de la République française




Thar ceann Rialtas na hÉireann  
For the Government of Ireland




Per il governo della Repubblica italiana




Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg




Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Regierung der Republik Österreich



Pelo Governo da República Portuguesa




Suomen hallituksen puolesta  
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



## CONVENZIONE

relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia

(97/C 15/02)

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ EUROPEA,

CONSIDERANDO che, divenendo membri dell'Unione europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia si sono impegnati ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, nonché al primo e al secondo protocollo relativi all'interpretazione da parte della Corte di giustizia,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

## TITOLO I

## Disposizioni generali

## Articolo 1

La Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia aderiscono:

- a) alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, qui di seguito denominata «convenzione del 1980», quale risulta dagli adattamenti e dalle modifiche ad essa apportati mediante:
  - la convenzione firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984, qui di seguito denominata «convenzione del 1984», relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
  - la convenzione firmata a Funchal il 18 maggio 1992, qui di seguito denominata «convenzione del 1992», relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
- b) al primo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato «primo protocollo del 1988», relativo all'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali;
- c) al secondo protocollo, firmato il 19 dicembre 1988, qui di seguito denominato «secondo protocollo del 1988», che attribuisce alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune competenze per l'interpretazione della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

## TITOLO II

## Adattamenti del protocollo allegato alla convenzione del 1980

## Articolo 2

Il protocollo allegato alla convenzione del 1980 è sostituito dal testo seguente:

«In deroga alle disposizioni della convenzione, la Danimarca, la Svezia e la Finlandia possono mantenere le disposizioni nazionali concernenti la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e possono modificare tali disposizioni senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della convenzione di Roma. Le disposizioni nazionali applicabili in materia sono le seguenti:

- in Danimarca, i paragrafi 252 e 321, sottosezioni 3 e 4 della «Sølov» (legge marittima);
- in Svezia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2, e il capitolo 14, articolo 1, paragrafo 3 della «sjölagen» (legge marittima);
- in Finlandia, il capitolo 13, articolo 2, paragrafi 1 e 2 e il capitolo 14, articolo 1, punto 3 della «merilaki»/«sjölagen» (legge marittima).»

## TITOLO III

## Adattamenti del primo protocollo del 1988

## Articolo 3

All'articolo 2, lettera a) del primo protocollo del 1988 sono inseriti i trattini seguenti:

a) tra il decimo e l'undicesimo trattino:

«— in Austria: l'*Oberste Gerichtshof*, il *Verwaltungsgerichtshof* e il *Verfassungsgerichtshof*»;

b) tra l'undicesimo e il dodicesimo trattino:

«— in Finlandia, il *korkein oikeus/högsta domstolen*, il *korkein hallinto-oikeus/högsta förvaltningsdomstolen*, il *markkinatuomioistuim/marknadsdomstolen*, e il *työtuomioistuim/arbetsdomstolen*,

— in Svezia, l'*Högsta domstolen*, il *Regeringsrätten*, l'*Arbetsdomstolen* e il *Marknadsdomstolen*».

#### TITOLO IV

##### Disposizioni finali

###### Articolo 4

1. Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea rimetterà ai governi della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia copia certificata conforme della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 in lingua danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. I testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992 redatti in lingua finlandese e svedese fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione del 1980, della convenzione del 1984, del primo protocollo del 1988, del secondo protocollo del 1988 e della convenzione del 1992.

###### Articolo 5

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

###### Articolo 6

1. La presente convenzione entrerà in vigore, tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Finlandia o dal Regno di Svezia e da uno Stato contraente che ha ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

2. Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

###### Articolo 7

Il segretario generale del Consiglio dell'Unione europea notificherà agli Stati firmatari:

- a) il deposito di ogni strumento di ratifica;
- b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

###### Articolo 8

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i dodici testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Il segretario generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al governo di ciascuno degli Stati firmatari.

Hecho en Bruselas, el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Udfærdiget i Bruxelles, den niogtyvende november nitten hundrede og seksoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am neunundzwanzigsten November neunzehnhundertsechsunneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι εννέα Νοεμβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα έξι.

Done at Brussels on the twenty-ninth day of November in the year one thousand nine hundred and ninety-six.

Fait à Bruxelles, le vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an naoú lá is fiche de Shamhain, míle naoi gcéad nócha a sé.

Fatto a Bruxelles, addì ventinove novembre millenovecentonovantasei.


Gedaan te Brussel, de negenentwintigste november negentienhonderd zesennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e nove de Novembro de mil novecentos e noventa e seis.


Tehty Brysselissä kahdentenkymmenentenäyhdeksäntenä päivänä marraskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäkuusi.

Som skedde i Bryssel den tjugonionde november nittonhundra nittiosex.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique  
Voor de Regering van het Koninkrijk België  
Für die Regierung des Königreichs Belgien



For regeringen for Kongeriget Danmark




Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland




Για την κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας



Por el Gobierno del Reino de España




Pour le gouvernement de la République française




Thar ceann Rialtas na hÉireann  
For the Government of Ireland




Per il governo della Repubblica italiana




Pour le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg




Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Regierung der Republik Österreich




Pelo Governo da República Portuguesa




Suomen hallituksen puolesta  
På finska regeringens vägnar



På svenska regeringens vägnar



For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland





### Dichiarazione comune

Le Alte Parti Contraenti

avendo esaminato i termini del protocollo allegato alla convenzione di Roma del 1980, quale modificato dalla convenzione di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla convenzione del 1980, nonché al primo e al secondo protocollo del 1988,

prendono atto che la Danimarca, la Svezia e la Finlandia si dichiarano disposte a esaminare in quale misura potranno far sì che qualunque futura modifica concernente il diritto nazionale applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare rispetti la procedura prevista all'articolo 23 della convenzione di Roma del 1980.

---